

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2020 /2021

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISOLA DI USTICA**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per l'area esterna al sito di

interesse comunitario ricadente nell'isola di Ustica non prevede divieti o limitazioni sulle specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per l'area interna al Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico;

VISTA la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 80/Gab. del 06 agosto 2020 e Decreto Assessoriale n. 83/Gab. del 26 agosto 2020 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2020/2021, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio ;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART.1- Nel territorio dell'isola di Ustica esterno al Sito Natura 2000 ITA02 0010 Isola di Ustica l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio 2020/2021 e nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:.

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica;

ART.2- Nel Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica , l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, esclusivamente per il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 novembre 2020 e nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà ,in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici al fine di consentirne l'abbattimento con l'esercizio venatorio;

ART 3- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio , l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC PA3.

ART 4- Nel Sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) è ammesso n. 1 (uno) cacciatore;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2020/2021, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea , all'albo della U.O.1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo, nonché all'albo del Comune di Ustica;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica e sarà ammesso il cacciatore più anziano. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

ART.5- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

ART.6 - Nell'Isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 1 coniglio. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i capi abbattuti nell' A.T.C PA 3, fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 10 8 SET. 2020

L'Assessore
E. Bandiera



